



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

**D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 281 DEL 03/08/2026

Numero di Servizio 148 / 2026

OGGETTO: S.P. 68 TRATTI RICADENTI DALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 190, SINO ALL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VENA DEL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (CT).
ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE E TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI AI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

Per le vie brevi il DL per i Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e messa in sicurezza delle opere di protezione e della segnaletica di tratti stradali ammalorati della Zona Nord CUP: D67H2200308000, ha richiesto a questo Ufficio Segnaletica Stradale la predisposizione di una Ordinanza di chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, dal 04/08/2026 al 07/08/2026 dalle ore 07:00 alle ore 19:00, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione di tratti della S.P. 68 ricadenti dall'intersezione

con la S.P. 190, sino all'abitato della Frazione di Vena del Comune di Piedimonte Etneo (CT).

L'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, nei tratti di strada provinciali sopracitati, garantendo il transito a senso unico alternato a tutti i veicoli.

Per effettuare gli interventi sopra descritti, che interesseranno l'occupazione delle corsie dove si effettueranno i lavori di manutenzione straordinaria, è necessario istituire in tali tratti, delle strade sopra descritte il senso unico alternato regolato secondo le esigenze di cantiere seguendo gli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10/07/2002 alle "Tav. 66, lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico oppure Tav. 65 lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette" **in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche prevedendo un adeguamento dei limiti massimi di velocità e delle distanze della segnaletica stabiliti dagli schemi ministeriali in relazione all'effettivo stato dei luoghi e fissando a 30 km/h il limite in avvicinamento al restringimento anche nelle interferenze** che sarà predisposta a cura spese e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

L'istituzione del senso unico alternato, comporterà inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada, ma è necessario per eseguire i lavori in sicurezza e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

VERIFICATO che:

La S.P.68 appartiene al demanio metropolitano si sviluppa: da Piedimonte all'innesto sulla SP 59/IV, attraverso le frazioni di Presa e Vena. (Ricadente nel territorio del Comune di Piedimonte Etneo (CT).

Il tratto della S.P.68 interessato dalla presente Ordinanza si diparte dall'intersezione con la S.P. 190, sino all'abitato della Frazione di Vena del Comune di Piedimonte Etneo (CT).

Il tratto in questione, ricade in buona parte all'esterno del centro abitato, del Comune Piedimonte Etneo (CT), pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO:

che si rende necessario disporre la chiusura parziale tramite il senso unico alternato della Strada Provinciale n. 68 per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla ripavimentazione della sede stradale e al ripristino delle condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO: che: il tratto stradale interessato dai lavori ricade in buona parte all'esterno e in parte residua all'interno del centro abitato del Comune di Piedimonte Etneo (CT);

VISTO: che per la porzione di tracciato ricadente all'esterno del centro abitato, ai sensi degli artt. 5,

comma 3, e 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti di sospensione o limitazione temporanea della circolazione spettano a questo Ente in qualità di proprietario della strada;

VISTO: che per la porzione di tracciato ricadente all'interno del centro abitato del Comune di Piedimonte Etneo (CT) — Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti —, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, il tratto medesimo mantiene la classificazione e la proprietà di strada provinciale in capo a questa Città Metropolitana, non trovando applicazione la demanializzazione comunale;

VISTO: altresì l'art. 14 del Codice della Strada, che pone in capo all'Ente proprietario l'obbligo della manutenzione, della gestione e della sicurezza della sede stradale e delle relative pertinenze;

VISTO: l'art. 6, comma 4, del Codice della Strada, il quale conferisce all'Ente proprietario la facoltà a disporre la sospensione temporanea della circolazione per urgenti e improrogabili motivi di carattere tecnico e di incolumità pubblica connessi all'esecuzione dei lavori stradali;

RITENUTO: pertanto opportuno ed efficiente, in virtù della titolarità diretta dei lavori di manutenzione straordinaria e della proprietà dell'infrastruttura, emettere un provvedimento unitario da parte di questa Città Metropolitana esteso all'intero sviluppo del cantiere (sia per i tratti extraurbani che per quelli interni al centro abitato), previo stretto coordinamento tecnico-operativo e comunicazione formale con il Comune di Piedimonte Etneo (CT) e con gli organi di polizia stradale, al fine di armonizzare la cantierizzazione con la viabilità urbana locale e garantire la massima sicurezza agli utenti;

VISTI:

Gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

Gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a) e b), del Codice della Strada vigente: **la chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, per lavori di manutenzione straordinaria sulla sede stradale, delle corsie interessate ai lavori dei tratti ricadenti della strada provinciale:**

- **S.P. 68 dall'intersezione con la S.P. 190, sino all'abitato della Frazione di Vena del Comune di Piedimonte Etneo (CT), con decorrenza dal 04/08/2026 al 07/08/2026 dalle ore 07:00 alle ore 19:00.**

Istituendo in tali tratti:

- **per ogni carreggiata, la chiusura alternata di una delle due corsie, con regolamentazione del flusso veicolare previsto dalle Tavv. 65 oppure 66 prevedendo un adeguamento dei limiti massimi di velocità e delle distanze della segnaletica stabiliti dagli schemi ministeriali in relazione all'effettivo stato dei luoghi;**

- fissando a 30 km/h il limite in avvicinamento al restringimento anche nelle interferenze;
- il divieto di sosta;
- l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

I lavori verranno eseguiti in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S dall'Impresa Appaltatrice: EDILSUN S.R.L.", con sede in Aragona (AG), via delle Industrie n.4 Z.I – P. IVA 02864540840– PEC: edilsunsrl@pec.buffetti.it in forza del contratto del 09/02/2026 Repertorio n. 1105, Registrato a Catania al n. 4447 Serie IT il 11/02/2026. - CUP: D67H22003080001 CIG B83EAAC24D CUI: L00397470873202400009.

La segnaletica verticale temporanea necessaria per indicare il senso unico alternato e i lavori, prevista nel Codice della Strada sarà realizzata e posta in opera a cura, spese e responsabilità dalla Ditta Appaltatrice, sotto la direzione del Direttore dei Lavori, del Responsabile della Sicurezza per l'esecuzione delle opere di che trattasi, i quali tutti in solido si faranno carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità, con la supervisione dei Comandi di Polizia Municipale territorialmente competenti e della Polizia Provinciale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

Al termine delle attività giornaliere, la ditta esecutrice dovrà rimuovere la segnaletica temporanea di cantiere e ripristinare la segnaletica stradale preesistente, ristabilendo la viabilità ordinaria.

In via eccezionale, in corrispondenza dei tratti oggetto di cantiere non ancora ultimati, resta l'obbligo per la ditta esecutrice dei lavori, di mantenere i dispositivi di segnalazione e idonea segnaletica prescritti dal Nuovo Codice della Strada.

L'esecuzione della presente ordinanza, dovrà avvenire collocando, nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi

L'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

- La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
- La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.
- L'eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguate pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:

Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore

Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.